



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

PER: la sig.ra **CALIENDO ROSA** nata il 08.03.1975 a Formia (CE) (cod. CLNRSO75C48D708M) e residente in Cellole (CE) alla via Firenze 42 rappresentata e difesa rappresentato dall'avv. **Izzo Giuseppe** (c.f.: ZZIGPP81M24D843MR) ed **Avv. Antimo Buonamano** (c.f. BNMNTM82E24D708U) all'avv. **Fausto Fusco** (c.f.: FSCFST82R26C034D) iscritti al foro di S. Maria c.v., giusta procura in calce al presente atto, domiciliato per l'occasione presso il nostro studio in Cellole (CE) Piazza Raffaello n. 18 dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 08231607722 oppure all'indirizzo (PEC): **avv.antimobuonamano@lawpec.it**

CONTRO:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, viale Trastevere 76, 00153 – Roma domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA -**, nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli;
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI -**, nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli;
- **E NEI CONFRONTI I TUTTI I CONTROINTERESSATI**, coinvolti nel piano di mobilità s previsto per l'anno scolastico 2022/2023 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza in calce al presente ricorso.



OGGETTO: procedura di mobilità di cui al CCNI per l'a.s. 2022/2023. Mancato riconoscimento precedenza ex legge 104/92 nonché dalla legge 107/2015 art. 1 comma 79 in spregio alla *lex specialis* a tutela dei disabili

IN FATTO

- A. La ricorrente è assunta con contratto a tempo pieno ed indeterminato come docente di scuola infanzia con sede di titolarità presso la scuola NAAA8D7002 - POZZUOLI IC - 5 ARTIACO ed attualmente sino al 31.08.2022 è in servizio presso ic di Alto casertano comune di Conca della Campania (CE); **(doc.1)**
- B. Il MI ai sensi dell'ordinanza n.45/2022 **(doc.2)** ha dettato la disciplina del Piano Straordinario di mobilità in applicazione del CCNI mobilità **(doc.3)**;
- C. La domanda di mobilità **(doc.4)** per la scuola infanzia per l'anno scolastico 2022/2023, in relazione alle operazioni di mobilità per l'anno 2022/2023, la domanda veniva convalidata dal sistema, e le venivano attribuiti **punti 88 (ottantotto); (doc.5)**
- D. Con la predetta domanda la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento inter-provinciale ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando diversi comuni, scuole e provincie disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento, **nella stessa domanda la ricorrente allegava dichiarazioni personali di assistenza esclusiva alla mamma, (doc.6)** dall'attuale condizione clinica della madre della ricorrente non è lecito attendersi alcun miglioramento atteso che, nel corso degli anni, il suo stato di salute è notevolmente peggiorato, ne consegue l'assoluta necessità di una presenza il più possibile continua della ricorrente la cui vicinanza appare di fondamentale importanza sia nella gestione pratica e logistica e, soprattutto, nel sostegno affettivo che esercita un impatto estremamente positivo sulla condizione psicologica del disabile;
- E. Che in data 17.05.2022 con prot. 7896 l'ufficio scolastico di Caserta pubblicava gli esiti dei trasferimenti per la classe di concorso Primaria, nel dettaglio docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, ma con il riconoscimento di una precedenza sono stati trasferiti in provincia: **(doc.7)**

1. AN - COMUNE COSTANZO CARMEN 16/08/1978 *
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE CEAA88700E - CARINOLA -
FALCIANO DEL MASSICO B781 - CARINOLA 019

Prevista dal C.C.N.I. 49,00

2. AN - COMUNE GRAZIANO STEFANIA 08/04/1973 **
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE CEAA046009 - D. D.

- ORTA DI ATELLA G130 - ORTA DI ATELLA 015 Prevista dal
C.C.N.I. 49,00
3. AN - COMUNE PICCERILLO ROSANNA 07/11/1973 **
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE CEAA8AK005 - I.C.
SERAIO-FERMI CELLOLE M262 - CELLOLE 018 Prevista dal
C.C.N.I. 51,00
4. AN - COMUNE PORFIDIA DONATELLA 25/12/1975 **
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE CEAA84800X - I.A.C.
"GALILEI" -ARIENZO- A403 - ARIENZO 013 Prevista dal
C.C.N.I. 30,00
5. AN - COMUNE RENDINA TERESA 12/08/1972
** TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE CEAA89500D -
AULO ATTILIO CAIATINO CAIAZZO B362 - CAIAZZO 012
Prevista dal C.C.N.I. 50,00
6. AN - COMUNE RICCARDO NICOLINA 09/03/1980 **
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE CEAA88700E -
CARINOLA - FALCIANO DEL MASSICO B781 - CARINOLA
019 Prevista dal C.C.N.I. 46,00
7. AN - COMUNE ROMANO GEMMA 30/09/1975 **
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE CEAA84800X - I.A.C.
"GALILEI" -ARIENZO- A403 - ARIENZO 013 Prevista dal
C.C.N.I. 51,00
8. AN - COMUNE SOVIERO ANNALISA 01/02/1973
** TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE CEAA89500D -
AULO ATTILIO CAIATINO CAIAZZO B362 - CAIAZZO 012
Prevista dal C.C.N.I. 17,00
9. AN - COMUNE VERDE CONSIGLIA 19/08/1970 **
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE CEAA8AB005 - I.C."G.
FALCONE E P.BORSELLINO" G620 - PIETRAMELARA 023
Prevista dal C.C.N.I. 51,00

F. In data 01.07.2022 la ricorrente procedeva alla domanda di assegnazione provvisoria (annuale) **(doc.8)** con la quale si riconosceva il diritto alla precedenza per assistenza al familiare con disabilità grave; **(doc.9)**

G. In data 05.08.2022 l'ufficio scolastico di Caserta pubblicava l'esito delle assegnazioni provvisorie con le quali comunicava la mancata disponibilità all'assegnazione annuale; (doc.10)

H. In particolare la ricorrente ha indicato quale sede preferita quella della Provincia di Caserta chiedendo con apposita istanza l'accertamento del diritto alla precedenza atteso che il padre risulta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992 giusto verbale della commissione medica

A. A fronte di tali evidenti lesioni in data 1.9.2022 la ricorrente, si vedrà costretta a recarsi presso la scuola di titolarità di Napoli con conseguente irreparabile danno per il genitore disabile e contestuale disgregazione del nucleo familiare.

La procedura risulta viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

A. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento dal posto di sostegno alla disciplina) per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni.

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante ante stipula del contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di

individuazione del contraente) secondo il quale, anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una “richiesta” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dell’insieme dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata sia sulla disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate) rappresentano una posizione di “diritto soggettivo” a veder riconosciuto il possesso di un valido requisito previsto dalla legge.

A tal fine, con un recente revirement giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (**Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953**) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell’impugnativa sia la stessa “regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria.” (C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per l’impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita *“la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l’Amministrazione ha individuato i requisiti per l’iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati.”*.

Pertanto, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all’inserimento, è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che *“sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell’attività esercitata dall’Amministrazione e tenuto anche conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto”* (**cfr. TAR Lazio – SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA – SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).**

Da ultimo, «*Le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, coinvolgendo il diritto soggettivo all'assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le questioni in cui si controverte in ordine alla legittimità dell'esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso o utilizzare una determinata graduatoria appartengono alla giurisdizione del g.a.*» (così TAR Puglia-Lecce, sez. II, 14.7.2016, n. 1154).

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso viene chiesto il prescritto rispetto del CCNI sulla mobilità.

B. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la ricorrente ha la sede di effettivo servizio, giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *"il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

Si cita a tal proposito la sentenza **Cass. Civ. sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007** laddove chiarisce che per "ufficio al quale il dipendente è addetto" deve intendersi *"la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni"* e ciò al fine, aggiunge la sentenza **Cass. Civ. sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004**, di *"garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"*.

Il tribunale di Napoli investito della questione sulla competenza territoriale di una docente assegnata provvisoriamente ha così deciso che la competenza per territorio va determinata: *"secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in relazione al luogo in cui si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava servizio al momento della fine dell'incarico, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio... (in tal senso cass civ n. 21562/'07). Invero, come osservato dalla Suprema Corte con pronuncia n. 3087/'17, "...il criterio di collegamento della "sede dell'ufficio" al quale il dipendente è o era addetto, ... è termine sicuramente indicativo di un rapporto di inserimento nella struttura organizzativa dell'amministrazione attraverso la quale vengono esercitate le specifiche finalità istituzionali, siano esse autoritative ovvero di erogazione di servizi, finalità che caratterizzano i rapporti di lavoro di pubblico impiego"*.

Si cita a tal proposito la sentenza **Cass. Civ., sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007** laddove chiarisce che per "ufficio al quale il dipendente è addetto" deve intendersi *"la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni"* e ciò al fine, aggiunge la sentenza **Cass. Civ., sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004**, di *"garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"*.

SUL FUMUS BONIS IURIS:

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 33 L. 104/92 e s.m.i. - VIOLAZIONE DELL'ART. 601 D.LGS. 297/94 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GERARCHICO DELLE FONTI – ILLEGITTIMITÀ/DISAPPLICAZIONE DEGLI ARTT.13 E 14 CCNI - SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PRECEDENZA IN SEDE DI MOBILITÀ INTERPROVINCIALE.

Con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art.33 L.104/92 nonché dell'art. 601 del D.Lgs. 297/94

La ricorrente, a causa degli atti amministrativi oggetto di contestazione, pur avendo dimostrato di essere l'unico familiare in condizione di poter assistere il genitore disabile -portatore di *handicap* grave- non ha potuto far valere il proprio diritto di precedenza nella procedura di mobilità interprovinciale.

L'illegittimità degli atti amministrativi del MIUR che hanno negato il diritto di precedenza e conseguentemente la sussistenza del diritto della ricorrente ad essere trasferita nella provincia di residenza del padre disabile, emerge chiaramente dalle ordinanze attuative del CCNI e dalle clausole in esse inserite; ed in particolare dall'art.13 del CCNI, il quale limita fortemente ed ingiustificatamente il diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità dei docenti, circoscrivendo il predetto beneficio esclusivamente alla fase di mobilità provinciale e non estendendo lo stesso anche a quella interprovinciale.

Per tale ragione, la contrattazione collettiva ha immotivatamente compresso e compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti che non possono certamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola, né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro né dalla contrattazione collettiva o dalla normativa regolamentare.

La disposizione in esame, limitando la possibilità di fruire delle prerogative concesse dalla L. 104/1992 alle sole assegnazioni provvisorie e alla fase di mobilità provinciale, di fatto priva di concreta utilità il diritto all'assistenza riconosciuto al disabile *ex lege*.

L'irragionevole limitazione prevista dall'art. 13 del CCNI, fa venir meno l'effettività della tutela nei confronti di soggetti con disabilità certificata nei casi in cui, invero, essa andrebbe maggiormente garantita.

Difatti, il diritto di precedenza e conseguentemente il diritto del *caregiver* ad ottenere il trasferimento nella provincia di residenza del disabile, a rigor di logica, dovrebbe essere maggiormente garantito/tutelato nei casi di mobilità tra province diverse e come tali caratterizzate da distanze maggiori rispetto a quelle riscontrabili all'interno della medesima provincia (**ipotesi per la quale, paradossalmente, i precetti della L. 104/1992 trovano applicazione e attuazione; in tal senso, Trib. Roma, Ord. 14 marzo 2018 e Trib. Di Brescia Sent. 5342/18).**

Nello specifico, l'art. 33, co.5, L. 104/92 dispone che *“il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro*



più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

La natura di tale disposizione è chiaramente quella di “**norma imperativa**” in quanto collocata all’interno di una legge che detta i “*Principi dell’Ordinamento in materia di diritti, integrazioni sociali, e assistenza delle persone handicappate*”.

Trattasi di una norma attuativa di diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione e, per il tramite della quale, viene assicurata la garanzia del pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà ed autonomia delle persone affette da *handicap*, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché di tutti gli altri principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

Secondo consolidato e maggioritario orientamento della Corte di Cassazione, il principio di diritto contenuto nell’art. 33 L. n. 104/1992 è applicabile “*non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento*” (**Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 28320/13**).

Pertanto, è irrilevante, se l’esigenza del lavoratore di assistere con continuità il disabile sorga nel corso del rapporto di lavoro o sia presente all’epoca dell’inizio dello stesso.

A *fortiori* deriva che la *ratio* della legge “*non è quella di assegnare dei benefici ai soggetti che hanno un parente portatore di handicap, ma quella di garantire a quest’ultimo un’assistenza, per il caso che non ne abbia, o di garantirgli la continuità dell’assistenza già in atto*” (**TAR Lazio Roma, n. 6609/2008**).

Orbene, sul punto interviene, altresì, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ossia **D.Lgs. n.297/1994** ed in particolare **l’art. 601**, il quale dispone che “*gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme **comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità***”.

Sia la L. n. 104/1992 che il D.lgs. n. 297/1994, in quanto norme imperative ed a portata generale, trovano immediata applicazione in tutte le disposizioni legislative in materia lavoristica, incluse quelle disciplinanti l’accesso al lavoro e la mobilità.

Per cui, appare evidente, che l’assetto contrattuale collettivo è illegittimo nella misura in cui non rispetta il dettato dell’art. 601 D.lgs. n. 297/1994, il quale -all’evidenza- non pone alcuna limitazione all’esercizio del diritto di cui alla L. n. 104/92 (cfr Tribunale Messina 7.8.2017 e Tribunale Taranto 3.8.2017), in fase di mobilità.

-Con riferimento all’Illegittimità degli art. 13 e 14 del CCNI-

Il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2022/23, ed in particolare dall’art. 13, co.1, punto IV) riconosce la precedenza, in base all’art. 33 co. 5 e 7 della L. n.

104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.Lsg. n. 297/94, non solo ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità, ma anche “...**limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità**”.

La norma afferma altresì che “...*il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia...*” ed ancora “...**Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto di usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità**”.

L'art. 13 del CCNI, prevede inoltre che la precedenza del figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico è riconosciuta solo ove sussistano le seguenti condizioni: “1. *documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi*; 2. *documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni* 3. *essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001*”.

Orbene, nel caso di specie le suddette condizioni risultano tutte soddisfatte, poiché la ricorrente - come debitamente documentato in atti - è l'unico familiare in grado di assicurare l'assistenza necessaria alla propria madre disabile, ciò in quanto (come già esposto in fatto)

L'art. 14 del medesimo CCNI afferma, poi, che “*Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, **non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità**; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale*”.

Si è, quindi, in presenza di un evidente paradosso discriminatorio tra docenti! Difatti, in presenza di una disabilità certificata, è irragionevole riconoscere il diritto di precedenza del docente, alla sola mobilità provinciale e non anche a quelle interprovinciale, poiché il diritto all'assistenza e alla cura del disabile dovrebbe sempre prevalere ed essere tutelato in maniera paritaria.

Pertanto, è illegittimo il CCNI nella parte in cui esclude il diritto di precedenza *ex* L. 104/92 del docente nella fase di mobilità interprovinciale, poiché è proprio in questi casi che si ravvisa una difficoltà oggettiva e logistica di provvedere alle cure del familiare disabile da parte del docente unico referente.

-CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GERARCHICO DELLE FONTI-

Orbene, le censure mosse nei confronti del vigente CCNI si fondano tanto sulla palese violazione delle disposizioni della L.104/92, quanto sulla scarsa sensibilità della contrattazione collettiva ai diritti del disabile ed alle finalità della predetta legge, dalla quale emerge -in modo incontrovertibile- la portata imperativa delle disposizioni legislative violate.

Le norme imperative impongono un preciso assetto di interessi, peraltro non modificabili da qualunque fonte del diritto; infatti, in nessun caso, una fonte subordinata ed inferiore alla legge -nel caso in esame il CCNI- può in alcun modo derogarvi.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità, statuisce che *“l’art. 33 comma 5 della legge 104/92 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell’art. 3 comma 2 Cost., dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. n. 18/2009 in funzione della tutela della persona disabile”* (Cass. Sez. Lav. 12.12.2016 n. 25379).

Ed è proprio dal carattere di primazia gerarchica della Costituzione, degli Accordi internazionali, delle norme comunitarie e della Legge ordinaria rispetto al CCNI, che tali diritti acquistano maggior valore e vanno maggiormente tutelati nell'intero sistema ordinamentale, evitando così che possa concretizzarsi una palese elusione del sistema delle fonti da parte della contrattazione collettiva.

Nel caso in esame, è accaduto che **l'amministrazione ha illegittimamente escluso i benefici previsti e riconosciuti dalla L. 104/92** in virtù di una contrattazione collettiva che limita in modo del tutto arbitrario il diritto alla precedenza del lavoratore e nega al disabile il diritto ad essere assistito con soluzione di continuità.

A tal proposito, per maggiore completezza espositiva, è opportuno esaminare brevemente la normativa che regola i rapporti fra contratto collettivo del dipendente pubblico e legge.

Questi sono disciplinati dall'art. 2 del D.lgs. n. 165/2001 che recita *“eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e , per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.”*

Orbene, il contratto collettivo può derogare alle norme pubblicistiche *“ma non già nell'ipotesi di disposizioni dirette ad attuare fondamentali principi di solidarietà sociale, costituzionalmente garantiti, [...] poiché dalla ratio e dal tenore testuale della disposizione di cui all'art. 33 co. 5 L. n. 104/1992, DEVE ricavarsi la natura*

imperativa della norma medesima, per la quale non è necessaria un'esplicita previsione di inderogabilità (Trib. Cagliari, Sez. Lav., Ord. n. 12060/2017).

Secondo consolidata giurisprudenza *“la posizione di vantaggio ex art. 33 L. n. 104/1992 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo”* e la ratio di codesta posizione soggettiva va individuata anche *“nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”* (Cass. Civ. S.U. Sent. n. 7945/2008).

La disposizione contrattuale di rango secondario quindi *“si pone in contrasto con la norma imperativa, e come tale inderogabile, contenuta nell'art. 33 della legge n. 104/1992, che riconosce un diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile. [...] E tale disposizione inderogabile di legge è peraltro espressamente richiamata dal T.U. scuola, ed in particolare dall'art. 601 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui l'art. 33, nonché l'art. 21, della legge n. 104/1992 si applicano al personale di cui al presente testo unico (comma 1) e che tali norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità (comma 2)”* (Trib. Messina, Sez. Lav., Ord. n. 62/2017).

Alla luce di quanto esposto, è pacifico che -in virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento- la contrattazione collettiva sia subordinata alla legge.

A tal proposito, la giurisprudenza di merito, ha così disposto *“la precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 Legge 104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti (cfr. Trib. Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Catania, Palermo, Termini Imerese, Roma, Potenza, Lodi, Brescia, Vicenza, Asti, Ravenna, Viterbo, Vercelli, Vibo Valentia, Pisa; Latina).*

Pertanto, emerge chiaramente un contrasto tra ciò che stabilisce la legge e ciò che prevede l'art. 13 del CCNI, il quale ha surrettiziamente annullato/eliminato/limitato il diritto sancito dalla L.104/92.

- ILLEGITTIMITÀ/DISAPPLICAZIONE DEGLI ARTT.13 E 14 DEL CCNI-

Le sopra citate norme imperative, sono state violate dagli atti oggi impugnati laddove, con assoluta irrazionalità, prevedono che la precedenza del figlio referente unico del genitore portatore di *handicap* possa essere fatta valere unicamente nella fase di trasferimento all'interno della stessa provincia, **e non già nei trasferimenti interprovinciali. Ciò in quanto l'esigenza di ricongiungimento è più evidente quando la sede di titolarità del docente si trova in una provincia diversa rispetto a quella in cui risiede il genitore disabile.**

- Sulla scorta di tali argomentazioni la giurisprudenza di merito ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il CCNI non può porsi in contrasto con le superiori disposizioni normative *“Il CCNI mobilità si pone in contrasto con l'art. 33 dal momento che tale previsione comporta quale conseguenza la sostanziale vanificazione della tutela apprestata dalla L. 104/92; la conseguenza di quanto sin qui esposto comporta l'affermazione*

del diritto della ricorrente alla precedenza nel trasferimento interprovinciale presso uno degli ambiti della provincia di... o altro ambito su sede compatibile con la necessità di assistenza del disabile come indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità; deve pertanto trovare applicazione il trasferimento tra province diverse” (Trib. Vercelli del 12.01.17).

Per quanto sopra esposto, il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2022/23, viola palesemente la norma imperativa *ex art. 33, L.104/92* nella parte in cui esclude l'operatività della precedenza nella mobilità/trasferimenti dei docenti nella fase interprovinciale per il figlio referente unico del genitore con *handicap* grave.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve dichiararsi la nullità parziale dell'art. 13 co.1 punto IV e dell'art. 14 del CCNI a.s. 2022/23 per contrasto con norma imperativa di legge e/o la disapplicazione dello stesso nella parte in cui limita il diritto di scelta prioritaria del dipendente che assista con continuità il genitore riconosciuto portatore di *handicap* grave, alla sola mobilità territoriale e provinciale e non la riconosce anche alla fase di mobilità interprovinciale.

C. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE (PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE) - DELL'ART. 26 DELLA CARTA DI NIZZA - DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE DEL 13 DICEMBRE 2006.

Alla luce delle superiori considerazioni non possono residuare dubbi sul fatto che il citato CCNI ha operato un'illegittima deroga ai principi ed al dettato della L. 104/92 escludendo la operatività del diritto alla precedenza nella fase dei trasferimenti interprovinciali.

Nel caso di specie, è palese la disparità di trattamento perpetrata da parte dell'Amministrazione, atteso che la sua condotta difetta di una giustificazione oggettiva e ragionevole tale da legittimare la mancata valutazione del diritto alla precedenza per l'*handicap* grave del padre della ricorrente.

Non appare, dunque, giustificata la disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, come l'odierna ricorrente, partecipano alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria.

Pertanto, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza ed imparzialità della P.A. (artt.3 e 97 Cost).

La Suprema Corte precisa che *“la disposizione dell'art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992 deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati, alla luce dell'art. 3 comma 2° Costituzione, dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009, in funzione della tutela della persona disabile (cfr. Corte di Cassazione, 7.6.2012 n. 9201). Le misure previste dall'art. 33 comma 5° devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo - riconducibile al principio sancito dall'art. 3 comma 2 Cost. - che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere con altri valori costituzionali. Ne consegue che le*

posizioni giuridiche soggettive in capo agli interessati, proprio per il loro fondamento costituzionale e di diritto sovranazionale, vanno individuate quali diritti soggettivi (e non interessi legittimi) ma richiedenti, di volta in volta, un bilanciamento necessario di interessi, con il relativo onere probatorio in capo al datore di lavoro” (Cass. Civ., Sez. lavoro, Ordinanza n. 7120/18).

In definitiva, tenuto conto che l’art. 40, co.1, ultimo capoverso, del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che *“Nelle materie della mobilità... la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”* e che il comma 3 *quiquies* del medesimo prevede che *“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”* deve ritenersi che il CCNI richiamato, nella parte in cui esclude il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali -limitandoli peraltro soltanto ad alcuni gradi di parentela- viola l’assetto normativo che precede.

Sul punto si richiama la pronuncia resa dalla Corte di Appello di Catanzaro, la quale ha sancito che *“I rapporti tra contratto collettivo del dipendente pubblico e legge sono disciplinati dal secondo comma dell’art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001. Secondo detta disposizione, il contratto collettivo può in alcuni casi derogare alle norme pubblicistiche ma ciò non è possibile qualora si tratti di disposizioni dirette ad attuare fondamentali principi di solidarietà sociale, costituzionalmente garantiti. L’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992, sia per la ratio che per il tenore testuale è sicuramente una norma imperativa inderogabile, a prescindere da una espressa previsione in tal senso. La disciplina di cui alla legge n. 104/1992 è volta infatti ad attuare qui fondamentali diritti della persona affetta da handicap, prevedendosi l’eliminazione di tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici che ne possono limitare il regolare dispiegarsi nella vita di relazione. E la ratio dell’art. 33 comma 5 è non solo quella di assegnare benefici a soggetti che hanno un parente portatore di handicap ma anche e soprattutto di garantire al portatore di handicap la continuità dell’assistenza in atto. Detta norma, dunque si caratterizza come norma attuativa di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione sicché è innegabile che la stessa non sia derogabile per l’intervento e per effetto di una contrattazione collettiva. Ne consegue che la precedenza prevista da una *lex specialis* in materia di diritti volti a garantire l’integrazione sociale e assistenza della persona handicappata, non può essere derogata da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Peraltro è evidente un trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l’unico referente, come nella specie. La deroga*



alla L. 104/1992 ad opera del CCNI mobilità 2018/2019 non è dunque legittima (Corte d'Appello di Catanzaro Sent. n. 410/2020 del 21/05/2020).

In tale contesto la disposizione del CCNI risulta del tutto contrastante con l'evoluzione normativa (di rango superiore, nazionale, costituzionale, europea, internazionale) e giurisprudenziale sopra esposta e deve quindi essere disapplicata.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la ricorrente assegnata presso la scuola più vicina alla residenza del disabile.

ISTANZA CAUTELARE EX ART 700 CPC

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

In ordine al periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla ricorrente e al genitore disabile che si vede privato della necessaria quotidiana assistenza e cura di cui ha sempre goduto e di cui ha diritto, quale pregiudizio e danno concreto ed irreparabile del suo generale stato personale e di salute che non può in alcun modo essere ristorato.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto tale finalità è volta alla tutela del genitore della ricorrente, soggetto portatore di handicap, titolari di una posizione protetta dall'ordinamento giuridico.

Più precisamente la madre è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92.

La condizione attuale del genitore della ricorrente necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita., la stessa è referente.

A ciò si aggiunga che la ricorrente, chiamata a prestare servizio a parecchi km di distanza dalla madre è una figura **INDISPENSABILE** per la cura e l'assistenza della stessa disabile che, non può essere privata della necessaria e continua assistenza di cui ha bisogno atteso che nessun'altro parente in linea diretta può provvedervi.

Ne consegue che l'assegnazione della ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza dal genitore disabile certamente cagionerebbe **gravi disagi alla vita familiare** della stessa e irreparabile nocumento alle esigenze di cura del genitore, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del nucleo familiare insuscettibili di risarcimento per equivalente.

La richiesta cautelativa si impone anche sotto ulteriore profilo garantito dalla Carta Costituzionale.

Difatti, tale condizione rappresenta un inevitabile **“pregiudizio per l’unità della famiglia”** nonché una palese violazione dei diritti sanciti dalla carta costituzionale e comunitaria, sono state “gravemente compromesse l’unità e la serenità del nucleo familiare, in considerazione dell’attuale distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia.

I principi costituzionali, tra cui gli artt. 29 e 31, tutelano in modo chiarissimo l’unità familiare e così facendo vengono del tutto violati né si possono creare le condizioni di andarla a minare, arrivando ad approvare addirittura disposizioni nazionali contrarie.

Ne consegue che devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d’urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile – come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità – giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post.

La ricorrente, infatti, dal prossimo mese di settembre 2022 si vedrà costretta a lasciare il disabile e a prestare servizio nell’attuale sede di titolarità e ciò renderà palese il gravissimo disagio per la stessa e per il genitore disabile.

Così il Tribunale di Palermo che, nell’Ordinanza n. cronol. 47297/2016 del 21/11/2016 RG n. 10913/2016 Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ha ritenuto che: *“Deve quindi ritenersi ricorrere il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi non ricadano su interessi meramente patrimoniali ma intaccano, nel caso di specie, la sfera dei diritti personali e familiari della lavoratrice, come tali insuscettibili di reintegrazione ex post. Numerosi sono, infatti, i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d’urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi “pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (ex multis Trib. Roma – Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, che ha ribadito che in caso di trasferimento del lavoratore, l’irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore”.*

Ed ancora, il Tribunale di Roma ha precisato che *“Relativamente al periculum in mora parimenti, si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell’unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione dello stesso, situazione che risulta aggravata anche dai maggiori impegni economici. La sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, merita quindi diretta ed immediata tutela (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 4^a, Ordinanza ex art. 700 cpc n. cronol. 126364/2016 del 12/12/2016, RG 38045/2016 -1)*



E' evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto.

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra domiciliata, rapp.ta e difesa

CONCLUSIONI

- I. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 dell'art 13 punto IV del CCNI sulla mobilità personale poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui *non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità* e conseguentemente **accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione della ricorrente presso una scuola della provincia di Caserta anche in sovrannumero e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che le consentono comunque di prestare assistenza continua alla madre e ciò con effetto immediato;**
- II. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris e del periculum in mora* e contestualmente ex art **700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento alla** disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della prov. Caserta scuola infanzia con il quale non è stata assegnata la precedenza alla ricorrente ordinando alle amministrazioni resistenti di riconoscere il diritto di precedenza in favore della ricorrente ai sensi della legge 104/1992 per assistenza al genitore disabile per gli anni scolastici 2022/2023 e seguenti;
- III. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Ai fini del versamento del contributo unificato il cui valore €26.000,00 in tal caso il contributo unificato è di €118.50.

Celle 09.08.2022

Avv. Giuseppe Izzo Avv. Antimo Buonamano Avv. Fusco Fausto

(firmato digitalmente)

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC



Il sottoscritto Avv. Giuseppe Izzo avv. Antimo Buonamano avv. Fausto Fusco, che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio ai fini della Mobilità;
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (**ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro rg 207/15 Il presidente Mario Bresciano-TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N9458/2014**)

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA



Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Celle 08.05.2022

Avv. Giuseppe Izzo

Avv. Antimo Buonamano

avv. Fausto Fusco